

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 21/A

### **Il Consiglio Federale** (riunione 27 luglio 2004)

- visti i C.U. n.162/A e 167/A del 30 aprile 2004;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società S.S. CALCIO NAPOLI S.p.A. e su quanto trasmesso dalla LNP, a conclusione della quale in data 19 luglio 2004 ha rilevato il mancato possesso di alcuni dei requisiti per l'ammissione al campionato di competenza(Serie B) per la stagione sportiva 2004/2005.
- preso atto che, in particolare, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato:
  - presenza di debiti, scaduti al 30 aprile 2004, nei confronti di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo;
  - presenza di debiti nei confronti di enti previdenziali e del fondo di fine carriera, scaduti al 30 aprile 2004, relativi a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo;
  - presenza di debiti, scaduti al 30 giugno 2004, nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate alla F.I.G.C.;
  - presenza di debiti, scaduti al 30 giugno 2004, derivanti dal trasferimento di calciatori, nei confronti di altre società di calcio, giocatori o altri soggetti riconosciuti dalle competenti istituzioni calcistiche nazionali o internazionali;
  - carenza del rapporto PA/PD per €6.517.191,00;
  - presenza della situazione prevista dall'art. 2447 c.c.;
- vista la comunicazione in data 19 luglio 2004, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la società S.S. CALCIO NAPOLI S.p.A. dell'esito di tale istruttoria;
- preso atto della tempestiva presentazione da parte della società S.S. CALCIO NAPOLI S.p.A. del ricorso alla COAVISOC, così come previsto al paragrafo IV, del C.U. n. 167/A del 30 aprile 2004;
- esaminate le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere sfavorevole espresso dalla COAVISOC all'accoglimento del ricorso;
- ritenuto, su proposta del Presidente Federale, di doversi conformare al parere della COAVISOC, sfavorevole all'ammissione della società S.S. CALCIO NAPOLI S.p.A. al Campionato di competenza;
- visti l'art. 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e l'art. 24 dello Statuto

d e l i b e r a

di respingere il ricorso della S.S. CALCIO NAPOLI S.p.A. e, conseguentemente, di disporre la non ammissione della stessa al Campionato di Serie B (stagione sportiva 2004/2005).

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 LUGLIO 2004

IL SEGRETARIO  
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE  
Dott. Franco Carraro